



## Neve artificiale a 2710 metri, il duello

Tar, primo round alla Marmolada srl. Ma la Provincia dovrà esprimersi nuovamente

L'accordo con la Regione Veneta non è necessario. La società Marmolada vince il primo round al Tar e ora la Provincia dovrà esprimersi nuovamente entrando nel merito e verificando se gli interventi siano o meno congrui. Così ha deciso il Tribunale di Trento che ha accolto il ricorso della srl contro il diniego alla realizzazione di un impianto di innevamento a 2710 metri e alla ricollocazione di un detrito roccioso per preparare il piano sciabile.

a pagina 5 Roat

# Cannoni per la neve a quota 2710 Primo round alla Marmolada srl

Il Tar: non serve l'accordo con il Veneto. La Provincia dovrà esprimersi sulla congruità

Dafne Roat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**TRENTO** L'istanza torna sul tavolo degli uffici della Provincia che dovrà pronunciarsi «approfondendo nel merito l'accogliibilità o meno delle richieste formulate» alla luce dell'incidenza che gli interventi avrebbero su un sito protetto come il ghiacciaio della Marmolada. Opere la cui conformità, sottolinea il Tar, richiamandosi alla sentenza del Consiglio di Stato, «non è subordinata alla stipula dell'accordo di programma con la Regione Veneto». Decide Trento, quindi.

Lo ha stabilito il Tar di Trento che accolto due dei cinque motivi del ricorso contro la Provincia presentato dalla Marmolada srl. La società, rappresentata dagli avvocati Silvia Zancanella e Guido Barzazi aveva chiesto l'annullamento della delibera 3127 del 2022 con la quale era stata

negata l'autorizzazione alla ricollocazione di un detrito roccioso al fine di ottimizzare la preparazione del piano sciabile, alla realizzazione di un impianto di innevamento fino a quota 2710 e all'estensione dell'area coperta da teli protettivi sulle piste da sci «Sass del Mul B» e «Sass del Mul A».

In sintesi la società, che gestisce il comprensorio della Marmolada la funivia di tre tronchi Malga Ciapela-Punta Rocca in base a concessioni rilasciate dal Comune veneto di Rocca Pietore ed è titolare della concessione sul demanio idrico provinciale (rinnovata nel 2022), chiedeva di realizzare gli interventi «di manutenzione», ritenuti necessari anche a fronte della «progressiva riduzione del ghiacciaio, che ha avuto recentemente un incremento

imprevedibile», sottolineano gli avvocati. Ma la Provincia ha bocciato l'autorizzazione in quanto non è compatibile dal punto di vista urbanistico e paesaggistico. Piazza Dante, rappresentata dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, si richiama alle norme di attuazione del Pup (Piano urbanistico provinciale) che per casi come questi prevede l'adozione di un programma che, però, deve essere subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra la Provincia di Trento e la Regione Veneta. Ma l'accordo non c'è. E al di fuori di questo «la realizzazione dei singoli interventi sulle infrastrutture sciistiche non risulta compatibile». Non solo: «La proposta di interventi per i quali è richiesta l'autorizzazione non ha nulla a che fare

con le manutenzioni prescritte per impianti funiviari — si sottolinea — ed è difforme alle buone pratiche per la tutela del ghiacciaio».

Ma per il Tribunale amministrativo la conformità urbanistica degli interventi non è vincolata all'accordo di programma con la Regione Veneto. Il Trentino può decidere in autonomia. Secondo il Tribunale inoltre «non possono essere accolte le ulteriori argomentazioni» di Piazza Dante relative alle «buone prassi di tutela del ghiacciaio». Ora la Provincia dovrà esprimersi nuovamente sulle richieste della società di impianti entrando nel merito e verificando se, a prescindere dalla convenzione con il Veneto, gli interventi proposti rientrano nel Pup.

Data: 17.10.2023 Pag.: 1,5  
Size: 377 cm2 AVE: € 4901.00  
Tiratura:  
Diffusione: 4935  
Lettori:



**Il ghiacciaio** L'impianto che arriva e la pista che parte da Punta Rocca